

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data (vedi timbro digitale)

Rep. Ord. n. (vedi timbro digitale)

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLE ZONE ADIACENTI LE AREE ABITATE E PRODUTTIVE - STAGIONE VENATORIA 2025-2026

IL SINDACO

Tenuto conto delle segnalazioni pervenute lo scorso anno dai cittadini in ordine ad episodi di attività venatoria, che si svolgono in adiacenza alle abitazioni e pubbliche vie, nel territorio compreso tra Mestre zona Taliercio, Campalto e Favaro;

Accertato che il territorio incluso tra la S.R 14 Via Martiri della Libertà, Via San Donà e Via Gobbi, nelle zone di Mestre, Campalto e Favaro è caratterizzato dalla presenza di nuclei abitati, pubblici esercizi, attività di culto, strade, sentieri pubblici, insediamenti produttivi, oltre che numerosi agglomerati abitativi;

Richiamato che pari provvedimento è stato positivamente adottato dal 7 settembre 2024 al 30 gennaio 2025;

Richiamato che l'attività venatoria, per quanto qui d'interesse è regolamentata dall'art.21, comma 1, lett. e) ed f), della Legge 11/02/1992, n. 157: *“e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;”*; *“f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed*

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;”

Altre norme di dettaglio sono stabilite dalla L.R. 09/12/1993, n. 50 e ss.mm.ii. con riferimento agli usi agricolo-pastorali;

In ragione delle caratteristiche geografiche, urbane e socio-economiche del territorio interessato, l'area risulta caratterizzata da sensibile frequenza di passaggi, attraversamenti e presenze di cittadini, frammentazione e diversità di usi civili anche in periodo invernale, sia in relazione alle attività residenziali ed economiche ivi svolgentesi, sia per la fruizione ludica e sportiva all'aperto;

Verificato che nell'area di cui all'allegata planimetria, ricompresa tra la S.R 14 Via Martiri della Libertà, Via San Donà e Via Gobbi, l'esercizio dell'attività venatoria, pur nel rispetto delle distanze previste dalla normativa venatoria vigente e tenuto conto della particolare conformazione urbanistica e della tipologia di fruizione ordinaria delle singole zone antropizzate, risulta potenzialmente problematica in termini di pubblica incolumità, anche in considerazione delle segnalazioni inviate dai cittadini;

Constatato che in relazione ad episodi verificatisi è accresciuto l'allarme sociale e la necessità di concreto presidio per la pubblica incolumità, anche in termini di necessaria precauzione;

Ritenuto per quanto sopra esposto che l'effettivo esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme, pur con le modalità di rispetto delle norme, all'interno della suddetta area non sia compatibile con il pieno presidio dell'interesse alla pubblica incolumità;

Ritenuto per quanto sopra, necessario e urgente intervenire con un provvedimento specifico a tutela della pubblica incolumità per prevenire possibili incidenti e garantire idonee condizioni di sicurezza ai cittadini;

Dato atto che la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 649 dell'11/06/2025, ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2025/2026, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 21 settembre 2025; con il medesimo atto stabiliva, inoltre, la pre-apertura per alcune specie di fauna selvatica nei giorni 7, 10, 13 e 14 settembre 2025;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Visto l'articolo 54 del T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.).

per gli elementi in fatto e le ragioni di cui in motivazione;

ORDINA

E' VIETATO l'esercizio dell'attività venatoria, nonché l'addestramento e allenamento dei cani da caccia, nell'area tra Mestre zona Taliercio, Campalto e Favaro, ricompresa tra la S.R 14 Via Martiri della Libertà, Via San Donà e Via Gobbi, come meglio identificata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Il divieto sarà efficace dal 7 settembre 2025 al 31 gennaio 2026.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia inviato alla Prefettura di Venezia e ciascuno per quanto di competenza, a:

- Questura di Venezia;
- Comando Provinciale dei Carabinieri Venezia;
- Gruppo Carabinieri per la Tutela Forestale di Venezia;
- Polizia metropolitana di Venezia;
- Corpo Polizia Locale di Venezia;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

- Comando Guardia di Finanza;
- Regione del Veneto;
- Ambito Territoriale di caccia A.T.C. 03;
- Ambito Territoriale di caccia A.T.C. 05;

Il mancato rispetto della presente Ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 c.p.;

Che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nel sito internet del Comune di Venezia.

AVVISA

Che per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regione Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.30 del Codice del processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure, in alternativa, tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Allegato: planimetria dell'area di divieto attività venatoria

Luigi Brugnaro(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

